



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II^a SEZIONE**

RIUNIONE VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015

1. Ricorso A.C. BELLUNO 1905 S.S.D.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00
- 1 gara a porte chiuse

inflitte seguito gara Belluno/Tamai del 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00

2. Ricorso U.S.D. CAVESE 1919

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00;
- obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse,

inflitte alla reclamante seguito gara Cavese 1919/Taranto F.C. 1927 del 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

RESPINTO

3. Ricorso S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Esposito Vittorio seguito gara Chieti Calcio/Amiternina Scoppito del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

RESPINTO

4. Ricorso NOVARA CALCIO S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Toscano Domenico seguito gara Novara/Alessandria del 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

ACCOLTO e per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Toscano Domenico in 1 giornata effettiva di gara.

5. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927

avverso le sanzioni:

a) ammenda di € 7.500,00;

b) inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28.2.2015 inflitta al Sig. Di Pasquale Luca;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Mariani Bruno;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Castellano Gianluca;
 - squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calc. Massimiani Cristian;
 - squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gabrieli Francesco;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ajdini Arnold;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bertocco Giacomo;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Capuani Manuel;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ceccarini Matteo;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Colucci Daniale;
 - squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Raudino Paolo,
- inflitte seguito gara del Campionato Nazionale "D. Berretti", L'Aquila/Prato del 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015)

c) Ricorso A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gaetano Toscano seguito gara Nero Stellati Frattese/Torrecuso del 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso:

- a) **PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00 alla società;
- b) **PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mariani Bruno a 2 giornate effettive di gara. **RESPINGE** per il resto.

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Gaetano Toscano a 2 giornate effettive di gara.